

Coordinamento Volontariato Treviso Sud Odv

STATUTO



COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV

Iscrizione A. R. n° TV0216 – C.f. 94121590262

Sede : Centro Pastorale Parrocchia S.M. Assunta – Piazzale Mons. Luigi Fedalto, 1
31021 Mogliano Veneto (Treviso)

Tel. 334 1301438 - E-Mail info@cvtvs.org

COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV>> Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in piazzale Mons. L. Fedalto n.1 nel comune di Mogliano Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- Rappresenta tutte le organizzazioni aderenti del territorio di pertinenza nei confronti degli enti pubblici e privati
- Promuove iniziative di coordinamento con azione reciproca di informazione, cooperazione ed integrazione del volontariato
- Promuove iniziative sia dirette che indirette atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva da parte delle Organizzazioni e dei singoli, collaborando in particolare con i Comuni, Istituzioni e le Ulss per i servizi alla persona.

Le attività che si propone di svolgere, soprattutto in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati, sono, con riferimento alle attività individuate nell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- Lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. m): servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Lett. r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Lett. s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Iniziative di formazione e di qualificazione per gli aderenti ad Organizzazioni e/o a privati cittadini interessati al volontariato;
- Realizzazione di studi e ricerche su problematiche socio-sanitarie;
- Organizzazione di viaggi, soprattutto giornalieri, per persone disabili in modo da consentire di vivere giornate fuori dalla routine;
- Iniziative di collaborazione attiva fra enti pubblici, istituzioni, Organizzazioni ed altri Coordinamenti di volontariato;
- Servizi di trasporto sociali rivolti a persone anziane e/o bisognose sia su richiesta diretta che in convenzione.
- Organizzazione di corsi di formazione, in collaborazione con altri enti ed istituzioni, in particolare rivolti a persone immigrate e comunque con problematiche diverse di inserimento sociale;
- Attività volte a promuovere gli "orti sociali", per favorire l'approccio alla natura ed anche costituire motivo di impegno personale alternativo all'ozio;
- Promozione alla cultura della legalità anche attraverso momenti formativi teorici e pratici di educazione civica, stradale e dei comportamenti sociali;
- Organizzazione di attività di sensibilizzazione ai diritti e doveri della persona, alla conoscenza di base di nozioni sull'uso del denaro, sulle tutele assicurative e di ogni altro genere, sulla previdenza, etc.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati/aderenti dell'organizzazione:

- persone fisiche;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

Tutti gli associati/aderenti devono condividere le finalità dell'organizzazione impegnarsi concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. E' ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato/aderente può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati/aderenti dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati/aderenti dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, scioglimento se ente, recesso o esclusione.

L'associato/aderente può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato/aderente che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato/aderente può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati/aderenti
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati/aderenti ed è l'organo sovrano.

Gli enti partecipano all'assemblea tramite il loro legale rappresentante o persona da esso delegata.

Tutti gli associati/aderenti hanno diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati/aderenti, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato/aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati/aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione. E' spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati/aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati/aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da 7, 9 o 11 componenti, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associate.

Durano in carica anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

Possono farne parte anche persone diverse dagli associati o dagli aderenti agli enti associati.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Possono farne parte anche persone diverse dagli associati o dagli aderenti agli enti associati.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Aderenti e Associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti dall'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli Aderenti e Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai

principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



COORDINAMENTO
VOLONTARIATO
TREVISO – SUD
C.V.Tv.S.
COMUNI DEL DISTRETTO MOGLIANO
Iscrizione A. R. n° TV0216
C.f. n° 94121590262

Associazioni appartenenti ai comuni del Distretto Socio-Sanitario Treviso Sud

Prot. VAG01-19

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 9 Maggio 2019

Il giorno giovedì 9 maggio 2019 alle ore 07,00 - in 1a convocazione, e alle ore 17.30 - in 2° convocazione, presso il Centro Pastorale Parrocchiale di S.M. Assunta, sito a Mogliano Veneto (Treviso) Piazzale Mons. Luigi Fedalto 1. A seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea delle Associazioni aderenti al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Treviso Sud, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno :

O.d.G. dell'assemblea

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Relazione Morale;*
3. *Presentazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019. Deliberazioni conseguenti;*
4. *Informativa Stato Avanzamento Progetti in corso;*
5. *Trasporti sociali: informativa andamento servizio e definizione rapporti con associazioni per disponibilità volontari;*
6. *Accreditamento al servizio civile universale come ente di accoglienza facente capo all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ente capofila.*
7. *Varie ed eventuali.*

parte straordinaria:

1. *Modifiche Statuto sociale: esame e deliberazione*

Alle ore 17.30 di giovedì 9 marzo 2019 il Presidente dichiara aperta l'assemblea presso il Centro Pastorale della Parrocchia Santa Maria Assunta in Mogliano Veneto, regolarmente costituita, funge da segretario i Sig. Lovisetto Gianfranco.

Ai presenti viene distribuito un fascicolo con diversi materiali compresa la relazione morale del Presidente.

1) Il Presidente introduce la riunione evidenziando che questa serata è della massima importanza perché ci vedrà deliberare il nuovo Statuto in applicazione della riforma del terzo settore.

Alla nostra riunione seguirà poi un incontro formativo per tutte le associazioni su questo tema da parte di Volontarinsieme CSV Treviso.

2) Il Presidente dà quindi lettura della relazione morale, segue un breve dibattito con ulteriori precisazioni fornite dallo stesso Presidente.

3) Il Presidente dà lettura del bilancio consuntivo 2018 e di quello preventivo del 2019 e si sofferma sulle voci principali. Risponde quindi ad alcune domande dei presenti, Alla fine sottopone al voto il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019 che vengono approvati per alzata di mano all'unanimità.

4) L'informativa sullo stato avanzamento progetti è stata data nell'ambito della relazione morale.

5) Il Presidente richiama le considerazioni già svolte sui trasporti sociali in precedenza ed evidenzia come le richieste siano in continuo aumento ed è stato quindi necessario dotarci di ulteriore autovettura. Risponde quindi ad alcune domande dei presenti.

6) il Presidente nel ricordare che attualmente abbiamo in servizio civile la Sig.na Irene Bezzo sottolinea come appare assai opportuno avanzare richiesta di accreditamento al servizio civile universale come ente di accoglienza facente capo all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ente capofila.

L'assemblea unanime approva la proposta.

7) Varie. Il Presidente appura che non ci sono ulteriori cose da discutere.

Alle ore 18,15 conclusa la parte ordinaria si passa alla parte straordinaria.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che è presente la maggioranza assoluta delle associazioni aderenti e quindi della validità dell'assemblea per le deliberazioni di natura straordinaria.

Parte straordinaria:

1) Modifiche Statuto sociale: esame e deliberazione

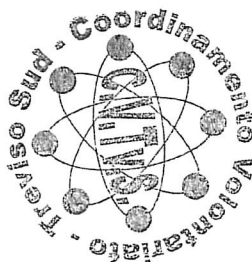
Il Presidente illustra articolo per articolo le proposte di modifica statutaria in modo da aggiornare l'articolato in alcuni aspetti per renderlo più rispondente alle attuali esigenze e per adeguarlo alla normativa sul terzo settore come da indicazioni di Volontarinsieme CSV Treviso e Regione Veneto.

In conclusione, dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimento e constatato che non vi sono altre richieste pone ai voti il nuovo testo dello Statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Il nuovo articolato dello Statuto viene approvato all'unanimità.

Alle ore 19,00 null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta.

Il Segretario
Gianfranco Lovisetto



Il Presidente
Criveller Marcello



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. to it. 5 LUG. 2019 al N° 354 Priv. S. 3A



PER IL DIRETTORE, IL DELEGATO

10

(Faint, illegible handwritten notes)